

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1675-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MORINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

NELLA SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1966

Comunicata alla Presidenza il 23 settembre 1966

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 109 dello Statuto delle Nazioni Unite adottato dall'Assemblea Generale il 20 dicembre 1965

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia, con legge 14 luglio 1965, n. 922, ratificò gli emendamenti agli articoli 23, 27 e 61 dello statuto delle Nazioni Unite adottati con Risoluzione n. 1991 del 17 dicembre 1963 dall'Assemblea generale dell'ONU.

Tali emendamenti, come del resto è noto, oltre a portare i seggi del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione da 11 a 15 e quelli del Consiglio economico e sociale da 18 a 27, contemplarono anche la revisione della maggioranza necessaria per l'adozione delle decisioni da parte del Consiglio di Sicurezza.

La predetta Risoluzione, tuttavia, non tiene conto dell'articolo 109 — paragrafo 1 — che stabilisce, tra l'altro, la maggioranza dei membri del Consiglio di Sicurezza necessaria per la convocazione di una eventuale Conferenza generale per la revisione dello

Statuto. A seguito dell'ampliamento del Consiglio stesso, tale maggioranza, attualmente di 7 membri, dovrebbe ovviamente passare a 9 membri.

Per rimediare alla omissione, la XX^a Assemblea generale ha approvato all'unanimità il 20 dicembre 1965 la Risoluzione 2101 che stabilisce tale nuova maggioranza ai fini dell'articolo 109, paragrafo 1, e invita, tra l'altro, gli Stati membri ad una sollecita ratifica dell'emendamento in questione.

Numerosi Paesi hanno già depositato i rispettivi strumenti.

Di qui la necessità che anche da parte italiana si provveda alla tempestiva ratifica di un emendamento le cui finalità risultano ovvie e che costituisce soltanto il necessario completamento di misure già approvate.

MORINO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 109 dello Statuto delle Nazioni Unite, adottato dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 108 dello Statuto delle Nazioni Unite.